

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1157 del 27/02/2024
Oggetto	Concessione per occupazione area demaniale nel Vallo delle Mura Estensi ad uso verde pubblico, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione "Casa dell'Ortolano" o cosiddetta "Casa polli" nel Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE22T0065 Richiedente: Comune di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1216 del 27/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: Concessione per occupazione area demaniale nel Vallo delle Mura Estensi ad uso verde pubblico, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione "Casa dell'Ortolano" o cosiddetta "Casa polli" nel Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE22T0065

Richiedente: Comune di Ferrara

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

– la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

– la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 21/10/2022 registrata al PG/2022/173915 e la successiva trasmissione di documentazione a completamento dell'istanza del 05/04/2023 registrata al PG/2023/60720, con cui il Comune di Ferrara, C.F./P.IVA 00297110389, con sede legale in Piazza del Municipio n. 2 nel Comune di Ferrara, ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico nel Vallo delle Mura Estensi ad uso verde pubblico, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione "Casa dell'Ortolano" o cosiddetta "Casa polli" ed individuata alla partita speciale 'acque pubbliche' al foglio 162 fronte part. 9 e 10 del Comune di Ferrara;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 108 del 26/04/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1549 del 15/05/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/87265 del 18/05/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, e che non è pervenuto il parere dello stesso Ente richiedente la concessione ovvero il Comune di Ferrara - Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde - Ufficio Verde nei termini di legge, ritenendo pertanto applicabile il principio del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato in data 01/02/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Ferrara, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007 che prevede "che le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15 comma 3 della L.R. n. 7/2004, siano esentate dal pagamento del canone, e che tale esenzione possa essere concessa a tali Enti anche per occupazioni necessarie all'esercizio di attività istituzionali a carattere non lucrativo, le quali possono essere svolte anche tramite soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative";
- il Comune di Ferrara è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r.

2/2015;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Ferrara, fatti salvi i diritti di terzi, C.F./P.IVA 00297110389, con sede legale in Piazza del Municipio n. 2 nel Comune di Ferrara, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico nel Vallo delle Mura Estensi ad uso verde pubblico, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione "Casa dell'Ortolano" o cosiddetta "Casa polli" ed individuata alla partita speciale 'acque pubbliche' al foglio 162 fronte part. 9 e 10 del Comune di Ferrara, codice pratica FE22T0065;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/02/2024 (PG/2024/37834 del 27/02/2024);
4. di esentare il Comune di Ferrara, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Ferrara dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 01/02/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di precisare che non è consentita la subconcessione a terzi in mancanza di autorizzazione espressa dall'autorità concedente, che potrà eventualmente essere emessa a seguito di istanza del

concessionario stesso sulla base della DGR 1727/2020 per i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione presente;

8. di precisare che in caso di utilizzi a favore di soggetti terzi Enti è necessario effettuare comunicazione al Servizio concedente indicando il nominativo e il codice fiscale del soggetto in esame e il concessionario si rapporta con tali soggetti privati individuati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo con assegnazione senza scopo di lucro da parte del concessionario;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

13. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni

richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

*(firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Ferrara, C.F./P.IVA 00297110389 (cod. pratica FE22T0065).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce il Vallo delle Mura Estensi, nel Comune di Ferrara, ed individuata alla partita speciale 'acque pubbliche' al foglio 162 fronte part. 9 e 10 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di mq 370, è ad uso verde pubblico.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio



del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà

al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;

- numero identificativo della concessione FE22T0065;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO**

1. Si riporta integralmente la determinazione dirigenziale n. 1549 del 15/05/2023 in atti al prot. PG/2023/87265 del 18/05/2023 contenente le prescrizioni di sicurezza idraulica rilasciato

dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Ferrara:

*“IL DIRIGENTE FIRMATARIO*

*Visti:*

- *il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;*

- *il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”;*

- *il R.D. 09/12/1937, n. 2669, “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”;*

- *l'art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;*

- *la L. n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;*

- *la D.G.R. n.3939/1994, “Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;*

- *l'art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti la funzionalità idraulica;*

*Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T.P.C.);*

*Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale della A.R.S.T.P.C.;*

*Richiamate altresì:*

- *la Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- *la L.R. n. 43/2001, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;*
- *la D.G.R. n. 622/2016, “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;*
- *la D.G.R. n. 111/2022 ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021’;*
- *la D.G.R. n. 1770/2020 ad oggetto “Approvazione riorganizzazione dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;*
- *la Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 31/12/2020, n. 4203, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2021;*
- *la D.G.R. 415 del 29/03/2021 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del Programma di Mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;*
- *la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;*
- *la Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 25/03/2022, n. 1049, “Riorganizzazione dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del*

*personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative” che ha ridefinito l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in funzione del nuovo modello organizzativo dell’Ente, giuste D.G.R. 324 e 325 del 07/03/2022;*

*- la Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 15/07/2022, n. 2465, “Conferimento incarichi posizioni organizzative nell’ambito della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;*

*Premesso che:*

*- a seguito dell’attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia – ARPAE - tramite la struttura Autorizzazioni e Concessioni - S.A.C. - con decorrenza 1° maggio 2016;*

*- dalla stessa decorrenza del 1° maggio 2016, all’A.R.S.T.P.C. – Servizio Area Reno e Po di Volano, ora Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Distretto Reno - U.T. Ferrara, compete il rilascio dei nulla osta idraulici e della navigazione, nel territorio di competenza, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i.;*

*Preso atto che:*

*- con nota PGFE/2023/68419 del 19/04/2023, registrata al prot. n. 19/04/2023.0023744, l’ARPAE-SAC di Ferrara ha richiesto il nulla osta idraulico per l’istanza di concessione (prat. FE22T0065) presentata dal Comune di Ferrara, C.F. 00297110389, per l’occupazione di un’area di demanio idrico ubicata nel Vallo delle Mura Estensi, da destinare ad area verde ad uso pubblico all’interno del progetto di riqualificazione “Casa dell’Ortolano” nel Comune di Ferrara, come si evince dalla documentazione depositata agli atti di questo Ufficio;*

*- l’area richiesta in concessione, catastalmente ubicata al fg 162 del Comune di Ferrara e allibrata alla partita speciale ‘acque pubbliche’ non rientra fra i beni in gestione a questa Autorità Idraulica;*

- con nota prot. n. PC/2017/0019759 del 08/05/2017 questa Agenzia ha espresso parere positivo all'attribuzione della particella in oggetto al Comune di Ferrara all'interno del procedimento di trasferimento del bene ai sensi del Federalismo demaniale attivato su istanza dello stesso Comune all'Agenzia del Demanio;

- nelle more del trasferimento dei beni del demanio idrico in oggetto al Comune di Ferrara, questo Ufficio predispose il presente nulla osta idraulico da rilasciare per un periodo non superiore ad anni 4 (quattro);

- a decorrere dalla data dell'Atto di concessione che rilascerà Arpae, il Comune Richiedente potrà inoltrare richiesta di trasferimento del bene demaniale in oggetto, all'Agenzia del Demanio;

visti gli elaborati grafici di individuazione dell'area in argomento e tutta la documentazione presentata a supporto della domanda di concessione;

Considerato che la Determinazione Dirigenziale n. 3844 del 24/11/2020 attribuisce la responsabilità dei procedimenti amministrativi in tema di autorizzazioni idrauliche, pareri e nulla osta idraulici, attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni) alla E.Q. 'Sicurezza Territoriale, Rischio Idraulico e Servizio di Piena FE', Alessandro Buzzoni, e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### **DETERMINA**

- di rilasciare il nulla osta ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta formulata da ARPAE-SAC di Ferrara per l'istanza di concessione (prat. FE22T0065) presentata dal Comune di Ferrara, C.F. 00297110389, per l'occupazione di un'area di demanio idrico ubicata nel Vallo delle Mura Estensi, da destinare ad area verde ad uso pubblico all'interno del progetto di riqualificazione "Casa dell'Ortolano" nel Comune di Ferrara, come si evince dalla

*documentazione depositata agli atti di questo Ufficio al prot. n. 19/04/2023.0023744;*

*- di condizionare l'utilizzo dell'area alle seguenti prescrizioni vincolanti:*

*1. Il presente nulla osta idraulico è relativo all'occupazione di aree di demanio idrico da destinare ad area verde ad uso pubblico all'interno del progetto di riqualificazione "Casa dell'Ortolano", promosso dal Comune di Ferrara e ubicato all'interno del Vallo delle Mura Estensi in Comune di Ferrara, come da elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.*

*2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente allibrata alla partita speciale 'acque pubbliche' del fg 162 del Comune di Ferrara.*

*3. Le caratteristiche e dimensioni dell'area occupata devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e degli elaborati allegati. Il Comune Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dell'area occupata dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica del progetto e alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara.*

*4. Il Comune Richiedente dovrà provvedere agli interventi di sfalcio e/o taglio della vegetazione infestante presente sull'area, nonché alla buona conservazione delle aree richieste eseguendo la necessaria manutenzione, onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*

*5. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Comune Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutte le attrezzature e manufatti presenti nell'area in concessione ed al ripristino della situazione preesistente.*

*6. È assolutamente vietato utilizzare le aree che verranno concesse per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.*

*7. Il Comune Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato al bene*



*occupato e alle relative pertinenze, per l'uso delle aree stesse.*

*8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Comune Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.*

*9. Nelle more del trasferimento della particella oggetto del presente nulla osta idraulico al Comune di Ferrara, la durata della concessione non dovrà essere superiore ad anni 4(quattro anni).*

*10. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione.*

*11. Considerato che la particella demaniale oggetto del presente nulla osta idraulico non rientra fra i beni gestiti da questa Autorità Idraulica, non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da accumuli di pioggia e/o allagamenti che dovessero verificarsi nell'area oggetto del presente atto.*

*12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

*Si informa che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Regione Emilia-Romagna e che se ne dà pubblicità e trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le vigenti disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.*

*Davide Parmeggiani”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale,

di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**